

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI ANTICIPO “ECOBRIGE FAMILY”

1. Identità e contatti del finanziatore



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:	
Nome _____	Cognome _____
Sede _____	Telefono _____ E-mail _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____	Qualifica _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER I CONSUMATORI
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Massimo € 75.000,00
Durata del contratto di credito	A revoca o a scadenza superiore a 3 mesi

L'Anticipo “Ecobridge Family” è il contratto con il quale la Banca concede ad un Consumatore un affidamento, da utilizzarsi nella specifica forma tecnica dell'anticipazione su crediti. L'anticipo può essere concesso per un periodo di tempo determinato (a scadenza), e può avere carattere rotativo in quanto il Cliente può utilizzare in più volte il credito concesso e con successivi accrediti può ripristinarne la disponibilità per ulteriori utilizzi.

L'anticipo EcoBridge viene concesso esclusivamente a fronte della futura cessione alla Banca di crediti di imposta che matureranno a favore del Cliente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (per Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, ed altri bonus fiscali edilizi). Pertanto la Banca è autorizzata ad utilizzare il corrispettivo della cessione del Credito d'Imposta per rimborsare l'anticipo EcoBridge accordato al Cliente.

La Banca procede al pagamento del corrispettivo della Cessione del Credito d'Imposta e, quindi, al rimborso dell'Anticipo EcoBridge concesso al Cliente entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui il Credito d'Imposta risulterà nel cassetto fiscale della Banca, a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cliente di tutte le formalità previste dall'operazione di cessione.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI ANTICIPO “ECOBRIGE FAMILY”

L'affidamento concesso in forma di anticipo su crediti permette al Cliente l'utilizzo di somme per importo pari ad una percentuale dei crediti medesimi.

Tutte le obbligazioni assunte dal Cliente si intendono solidali ed indivisibili anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.

Tra i principali rischi di questa tipologia di finanziamento va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche applicate (tassi di interesse ed altre commissioni e spese).

I Consumatori possono richiedere una apertura di credito per anticipo su crediti della durata massima di 18 mesi, mediante accensione di un conto corrente dedicato, alle condizioni economiche stabilite nel relativo contratto di c/c.

La linea di credito deve essere utilizzata per il pagamento degli interventi che danno diritto ai benefici fiscali, nel limite massimo dell'importo del credito fiscale ceduto. Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale devono essere utilizzate per rimborsare gli utilizzi relativi all'anticipo su crediti concesso dalla Banca.

L'anticipo può essere concesso, a giudizio della Banca (tenuto conto del merito creditizio del Cliente richiedente, degli importi e della tempistica delle spese connesse ai lavori da realizzare), per l'intero corrispettivo della cessione del credito d'imposta che maturerà a favore del Cliente, ovvero per una frazione, in relazione ai periodici SAL (Stato di Avanzamento Lavori) alla cui scadenza maturano i crediti d'imposta che saranno ceduti alla Banca.

Per poter utilizzare la linea di credito il Cliente deve presentare la documentazione di volta in volta richiesta dalla Banca, tenuto conto anche della normativa fiscale in vigore pro-tempore.

La linea di credito deve essere utilizzata per pagare i lavori che danno diritto ai benefici fiscali e nel limite massimo dell'importo del credito fiscale ceduto.

Interventi che prevedono Ecobonus al 110% nel settore edilizio (cosiddetti trainanti):

a) realizzazione di isolamento termico

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare.

b) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

In particolare, accedono al superbonus 110% gli interventi:

- sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.
- sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI ANTICIPO “ECOBRIGE FAMILY”

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera b) è applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui al presente capoverso è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

c) messa in sicurezza antisismica

Otengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico. È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Le disposizioni relative al Superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al Superbonus, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d’imposta.

3. Costi del credito

<p>Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito.</p>	<p>Tasso fisso – nominale annuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,500 % <p>Tasso nominale annuo di mora in caso di ritardato pagamento degli interessi debitori: 12,50%</p> <p>Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati</p> <p>Capitalizzazione interessi debitori: annuale</p> <p>Calcolo degli interessi: con riferimento al divisore anno civile</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al</i></p>	<p>5,61 %</p> <p>TAEG calcolato nell’ipotesi di apertura di credito in conto corrente di Euro 5.000,00 interamente utilizzata, al tasso di interesse nominale del 3,500 % su un capitale di € 5.000,00.</p> <p>Interessi trimestrali = Euro 160,00;</p> <p>Commissione trimestrale per disponibilità accordata = Euro 25,00.</p>

**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI
ANTICIPO “ECOBRIGE FAMILY”**

<p><i>consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	
<p>Costi</p>	<p>Commissione per disponibilità accordata* (periodo di riferimento trimestrale): nessuna per affidamenti fino ad € 2.000,00; 0,50% per affidamenti oltre € 2.000,00;</p> <p>Spese di liquidazione interessi debitori: gratuite;</p> <p>Spese per comunicazioni (es. Documento di Sintesi periodico ecc...) (art. 119 e art. 127-bis DEL TUB): € 0,85 (se cartacee); gratuite (se disposte on line);</p> <p>Commissione Istruttoria Veloce (CIV): per sconfinamenti inferiori a € 5.000,00: €20,00 per sconfinamenti pari o superiori a € 5.000,00: € 20,00</p> <p>La commissione di istruttoria veloce è applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. E' determinata in misura fissa e valore assoluto e non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca secondo le proprie procedure interne per svolgere l'istruttoria a fronte di sconfinamenti della propria Clientela. E' calcolata sul saldo disponibile di fine giornata.</p> <p>La CIV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è applicata per sconfinamenti (o incrementi dello stesso) di importo pari o inferiori ad € 100,00; - è addebitata trimestralmente con un limite massimo di € 300,00; - non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; - non è dovuta se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito; - non è dovuta per il consumatore laddove ricorrano entrambi i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> a) lo sconfinamento è inferiore o pari a € 500,00; b) lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. <p>Il consumatore beneficia di questa esclusione per una sola volta a trimestre solare.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>La Banca potrà modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni previste dal contratto, dandone comunicazione per iscritto con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si riterranno accettate qualora il consumatore non receda dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della sua modifica.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p>	<p>Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto al limite dell'affidamento ovvero, comunque, dovute alla Banca in seguito al recesso dall'affidamento o alla scadenza del medesimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) decorrono a favore della Banca stessa, fatte salve eventuali successive modifiche, interessi nella misura pari

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI ANTICIPO “ECOBRIGE FAMILY”

	<p>al 12,50%;</p> <p>2) viene applicata la “commissione di istruttoria veloce” (art. 117 bis D. Lgs.385/1993 e successive modifiche integrazioni) nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente, secondo quanto indicato nel presente Foglio Informativo; - solo nei casi in cui è svolta un’istruttoria veloce; - solo una volta nel corso della stessa giornata, anche se a fronte di più sconfinamenti; - quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata; <p>non è applicata se lo sconfinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; - non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito
--	--

(*) ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO SU UN TRIMESTRE DI 90 gg SU UN AFFIDAMENTO D’IMPORTO COSTANTE NEL TRIMESTRE

COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA PER DISPONIBILITA’ ACCORDATA

IMPORTO LINEA DI CREDITO	ALIQUOTA TRIMESTRALE	DURATA	IMPORTO “D.A.” PER TRIMESTRE
€ 10.000,00	0,50%	90 gg	€ 50,00

A titolo esemplificativo, considerando un trimestre di 90 giorni in base all’anno civile ed un affidamento concesso dalla Banca per l’intero trimestre costantemente pari ad € 10.000, la commissione per “Disponibilità Accordata” calcolata in relazione al trimestre di riferimento ammonterebbe ad € 50,00 (0,50%*€10.000).

Se l’affidamento non è per l’intero semestre, ma per una parte, l’importo della D.A. viene calcolato utilizzando il rateo giornaliero. Se il trimestre è di 91 giorni, è l’affidamento dura 40 giorni, riprendendo i dati dell’esempio precedente l’importo dovuto sarebbe pari ad € 21,98 (0,50%*€10.000/91*40).

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal contratto di credito	<p>Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese.</p> <p>La Banca può recedere dal contratto, dandone comunicazione al consumatore attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno due mesi.</p> <p>La Banca può, inoltre, sospendere, per giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore dandogliene comunicazione attraverso raccomandata con avviso di ricevimento in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.</p>
---	---

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI ANTICIPO “ECOBRIGE FAMILY”

<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, consulta anche dati esterne.</p> <p>Se la Banca Popolare di Puglia e Basilicata rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore viene informato nei modi e nei limiti di fianco riportati.</p>
<p>Reclami</p>	<p>Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Via Ottavio Serena n. 13 - 70022 Altamura (BA); - bppbreclami@bppb.it; - bppbreclami@pec.bppb.it; <p>in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.</p> <p>L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.</p> <p>Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.</p> <p>Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.</p> <p>Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione - finalizzato al raggiungimento di un accordo - ricorrendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento; - oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI
ANTICIPO “ECOBRIGE FAMILY”**

	Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
--	---